



CITTÀ di SAVONA

**REGOLAMENTO
PER IL PUBBLICO MERCATO COPERTO**

**ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 179 IN DATA
3 LUGLIO 1961**

APPROVATO DALLA G.P.A. IN SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1961 COL N. 7668

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 87 DEL
APRILE 1963**

4

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI				
Art.	1	Assunzione dell'esercizio del mercato coperto	pag.	3
Art.	2	Località del mercato	pag.	3
Art.	3	Direttore mercato	pag.	3
Art.	4	Merci in vendita	pag.	3
Art.	5	Classificazione	pag.	4
Art.	6	Banchi fissi	pag.	4
Art.	7	Assegnazione dei banchi fissi	pag.	4
Art.	8	Cauzione	pag.	4
Art.	9	Modalità per il pagamento del canone	pag.	5
Art.	10	Tinteggiatura	pag.	5
Art.	11	Banchi mobili	pag.	5
Art.	12	Assegnazione dei banchi mobili	pag.	5
Art.	13	Uso e manutenzione banchi mobili	pag.	6
Art.	14	Modalità per il pagamento del canone di concessione	pag.	6
DISPOSIZIONI GENERALI				
Art.	15	Orario di apertura e di chiusura del mercato	pag.	7
Art.	16	Accesso dei carretti a mano	pag.	7
Art.	17	Gestione dei banchi	pag.	7
Art.	18	Occupazioni abusive	pag.	8
Art.	19	Subentro nella gestione dei banchi	pag.	8
Art.	20	Manutenzione e conservazione dei banchi	pag.	8
Art.	21	Scaffalature	pag.	8
Art.	22	Applicazione di tende solari	pag.	9
Art.	23	Merce in vendita	pag.	9
Art.	24	Merce avariata	pag.	9
Art.	25	Licenza di commercio	pag.	9
Art.	26	Strumenti di pesatura	pag.	10
Art.	27	Obblighi generali dei concessionari	pag.	10
Art.	28	Divieti generali per i concessionari	pag.	10
Art.	29	Decadenza della concessione	pag.	11

Art.	30	Revoca della concessione	pag.	11
Art.	31	Sgombero completo del mercato	pag.	11
Art.	32	Esonero di responsabilità del Comune	pag.	11
Art.	33	Spese generali	pag.	12
Art.	34	Divieti per il pubblico	pag.	12
Art.	35	Disposizioni transitorie	pag.	12
Art.	36	Disposizioni finali	pag.	12

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Assunzione dell'esercizio del mercato coperto

(Articolo 1 del regolamento adottato con deliberazione 13 settembre 1924, n. 708)

Il Comune di Savona assume l'esercizio dei pubblici mercati direttamente in economia e con diritto di privativa nella città e nei territori del Comune stesso ai sensi degli artt. 1 e 16 della legge 20 marzo 1903, n.103 (Vedi R.D. 15/10/1925, n. 578).

Articolo 2

Località del mercato

Il mercato attualmente in esercizio è quello di Via Pietro Giuria il quale è posto alla dipendenza della Direzione di Polizia Urbana e comprende il caseggiato di proprietà comunale, meno la parte devoluta al mercato all'ingrosso del pesce, finché quest'ultimo avrà ivi la sua sede.

Articolo 3

Direttore mercato

Alla Direzione del mercato è preposto un funzionario dipendente dalla Direzione di P.U. di carriera di concetto con grado o qualifica e trattamento economico pari a quello del Capo Ufficio Amministrativo.

La sua nomina avrà luogo per promozione o concorso interno oppure con concorso pubblico come per i capi ufficio amministrativi.

Articolo 4

Merchi in vendita

Il pubblico mercato è destinato alla vendita delle merci e delle derrate che sono specificate nel presente Regolamento

Articolo 5

Classificazione

Sul pubblico mercato i banchi da occuparsi sono di due specie: fissi e mobili.

Sono fissi i banchi in muratura per l'esercizio dei quali è necessario possedere la licenza per commercio fisso.

Sono mobili i banchi in legno per l'esercizio dei quali occorre la licenza per commercio ambulante.

Articolo 6

Banchi fissi

I banchi fissi sono adibiti alla vendita di generi alimentari (commestibili, salumeria, pollame, macellerie, drogherie, pesci freschi, ecc.).

Articolo 7

Assegnazione dei banchi fissi

L'assegnazione dei banchi fissi, previa regolare domanda degli interessati, è fatta con deliberazione della Giunta comunale, sentito il parere della Direzione del mercato, per un periodo di almeno due anni, seguita da regolare atto di sottomissione debitamente sottoscritto e registrato, con spese tutte a carico del concessionario.

A quest'ultimo è data però facoltà di lasciare libero il proprio banco in qualsiasi momento, salvo l'obbligo di corrispondere al Comune l'intero canone relativo al mese in cui il banco stesso viene restituito, se la disdetta relativa è notificata al Comune stesso prima del giorno venti del mese: se invece la notifica suddetta viene effettuata dopo detto giorno, il concessionario ha l'obbligo di corrispondere l'intero canone del mese successivo alla data di rinuncia.

Articolo 8

Cauzione

A garanzia degli obblighi di cui al presente regolamento e di quelli assunti in virtù dell'atto di sottomissione, il concessionario dovrà versare alla Tesoreria comunale una somma pari ad un dodicesimo del canone annuale. Detta cauzione potrà essere restituita quando, su attestazione della Direzione di mercato, risulti che il concessionario non sia, a qualsiasi titolo, debitore verso il Comune.

Articolo 9

Modalità per il pagamento del canone

Il canone di occupazione del banco dovrà essere corrisposto anticipatamente entro e non oltre il secondo giorno di ogni mese, dietro rilascio di apposita ricevuta.

Articolo 10

Tinteggiatura

La tinteggiatura dei banchi, che è posta a carico del concessionario, deve essere fatta con materiale e colore preventivamente approvati dalla Direzione del mercato.

Articolo 11

Banchi mobili

I banchi mobili sono adibiti alla vendita di:

- a) frutta e verdura;
- b) saponi e affini;
- c) fiori e piantine;
- d) carta e cancelleria;
- e) scope, detersivi e simili.

I banchi di cui alla lettera a) e b) sono posti al primo piano del mercato; quelli di cui alle lettere c), d), e) sono posti al piano terreno (atrio).

Articolo 12

Assegnazione dei banchi mobili

L'assegnazione dei banchi mobili è fatta, sentito il parere della Direzione del mercato, dal Sindaco o dall'Assessore delegato alla Polizia Urbana, previa regolare domanda degli interessati, per un periodo di giorni trenta, rinnovabili tacitamente fino a che l'interessato od il Comune non notifichino rispettivamente disdetta della concessione stessa entro il giorno 10 di ogni mese, salvo gli speciali poteri e le speciali facoltà del Comune, ai sensi del presente regolamento, nonché delle leggi e degli altri regolamenti in vigore.

Articolo 13
Uso e manutenzione banchi mobili

E' vietato ai concessionari:

- a) di occupare con pedane, ceste od altro i passaggi esistenti tra banco e banco;
- b) pitturare il banco nei suoi lati frontali;
- c) appendere sopra od ai lati dei banchi, senza la preventiva autorizzazione della Direzione del mercato, ganci, carta, cartelli od altro;
- d) bagnare o spruzzare la verdura direttamente sul piano del banco.

Articolo 14
Modalità per il pagamento del canone di concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone di concessione a mensilità anticipata.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15 Orario di apertura e di chiusura del mercato

L'orario di apertura e di chiusura del mercato è stabilito dal Sindaco, su proposta della Direzione del mercato, ed è fissato a seconda del ciclo stagionale.

Articolo 16 Accesso dei carretti a mano

L'accesso al mercato dei carretti a mano per il trasporto delle derrate è consentito, al mattino entro e non oltre le ore 8,45 salvo particolari o speciali contingenze da valutarsi dal Direttore del mercato, ed al pomeriggio non prima delle ore 12,30 e non oltre le ore 17, salva ogni responsabilità del proprietario del carretto, per danni verso il Comune o verso terzi.

I carretti a mano nell'interno del mercato dovranno essere condotti con la massima cautela in modo da non arrecare disturbo di qualsiasi genere e non potranno superare la misura di metri tre per uno.

Articolo 17 Gestione dei banchi

Il titolare della concessione del banco ha l'obbligo di esercirlo personalmente sotto pena di revoca della concessione stessa.

In caso di malattia o di richiamo alle armi il concessionario può, previa domanda da presentare immediatamente, essere autorizzato a farsi sostituire da persona idonea per un periodo che sarà stabilito dal Sindaco, o dall'Assessore delegato alla Polizia Urbana, sentito il parere della Direzione del mercato.

Nel caso in cui il concessionario intenda, per motivi di salute o di altro impedimento giustificato, tenere il proprio banco chiuso per un brevissimo periodo, da valutarsi dall'Amministrazione comunale, deve farne richiesta tempestivamente ed ottenere la relativa autorizzazione.

Inoltre, in caso di necessità, il concessionario può farsi coadiuvare nell'esercizio del banco da una o più persone di famiglia o da dipendenti, salvo i divieti di legge per quanto riguarda l'esercizio del commercio ambulante, della cui attività, per altro, il concessionario stesso rimane sempre responsabile.

Articolo 18

Occupazioni abusive

Ogni occupazione abusiva, oltre l'eventuale adozione di misure contravvenzionali, comporta l'obbligo del pagamento del canone relativo.

In caso di recidività, saranno adottati provvedimenti di sospensione o revoca della concessione.

Articolo 19

Subentro nella gestione dei banchi

Solo in caso di decesso o di inabilità permanente del concessionario sarà permesso al coniuge o agli ascendenti e discendenti in secondo grado, di continuare l'occupazione, con obbligo da parte di questi ultimi di chiedere la regolare autorizzazione entro e non oltre quindici giorni dal decesso o dall'inabilità di cui sopra.

Articolo 20

Manutenzione e conservazione dei banchi

Il concessionario è responsabile della manutenzione, buona conservazione e pulizia del posteggio assegnato e dell'area circostante in ragione di metà della distanza con i posteggi adiacenti.

Nessuna modificazione potrà essere apportata ai banchi senza autorizzazione scritta dal Sindaco.

Articolo 21

Scaffalature

Le eventuali scaffalature, frigo od attrezzature varie non potranno sopraelevarsi oltre m. 2,50 dal suolo e non dovranno intralciare il funzionamento delle finestre.

In ogni caso, ogni sopraelevazione, modifica, od aggiunta di qualsiasi genere, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Direttore del mercato.

Articolo 22

Applicazione di tende solari

I concessionari dei banchi che hanno necessità di riparare la merce dai raggi solari, potranno apporre alle finestre, in corrispondenza del loro posteggio, delle tende di colore bianco di stoffa nuova, purché non intralcino il funzionamento delle finestre.

Articolo 23

Merce in vendita

La merce deve essere esposta con ordine, soltanto sul piano del banco, senza eccessiva sopraelevazione e deve essere sistemata in guisa che non risulti a diretto contatto con il suolo e che ne sia facile l'ispezione.

I generi esposti sui banchi sono considerati in vendita a tutti gli effetti.

Il prezzo di essi deve risultare da apposito cartellino indicatore, ben visibile al pubblico, secondo le disposizioni di legge in vigore.

Apposite protezioni, dalla polvere e dagli insetti, dovranno essere adottate, secondo quanto verrà disposto dalla Direzione del mercato o dall'Ufficio d'Igiene del Comune.

Articolo 24

Merce avariata

La Direzione di mercato potrà ordinare la momentanea sospensione della vendita di quelle derrate che appaiono avariate o comunque non idonee alla vendita.

La definitiva decisione in merito verrà adottata previo parere dell'Ufficio d'Igiene.

Articolo 25

Licenza di commercio

La licenza di commercio deve essere esposta in modo ben visibile in ogni banco di vendita.

Articolo 26

Strumenti di pesatura

Gli strumenti di pesatura dovranno essere tenuti costantemente regolati, puliti e collocati frontalmente agli acquirenti, di modo che gli stessi possano controllare l'esattezza delle pesate.

Articolo 27

Obblighi generali dei concessionari

I concessionari sono tenuti al lavaggio, nei giorni stabiliti, dell'area di pertinenza del proprio banco.

Agli stessi è fatto obbligo inoltre di:

- a) fornire ai funzionari ed agli agenti del mercato tutte le notizie che essi richiederanno;
- b) osservare le norme prescritte dall'Ufficio d'Igiene e di eseguire le disposizioni impartite dalla Direzione del mercato a mezzo del personale dipendente;
- c) munirsi e far munire il personale dipendente del libretto di idoneità sanitaria;
- d) usare, in ogni occasione, modi cortesi con il pubblico;
- e) essere decorosi nella persona;
- f) esibire, a richiesta dei funzionari e degli agenti, i documenti di identità, la tessera sanitaria ed ogni altro documento che i posteggianti sono tenuti, in virtù di leggi e regolamenti, a tenere con loro.

Articolo 28

Divieti generali per i concessionari

E' fatto divieto ai concessionari di:

- a) intrattenersi nell'interno del mercato dopo l'orario di chiusura;
- b) tenere, nell'interno del mercato, polli, piccioni, anatre, conigli od altri simili animali vivi, nonché uccidervi, spennarvi o spellarvi gli stessi;
- c) accendere, nell'interno del mercato, fuochi di qualsiasi genere e per qualsiasi motivo;
- d) recare disturbo con grida, richiami, parole sconvenienti od in qualsiasi altro modo;
- e) introdurre, nell'interno del mercato, o depositarvi biciclette, di sporcare il suolo, sporcare o deteriorare i muri e gli oggetti di uso comune o fare sciupio di acqua potabile.

Articolo 29

Decadenza della concessione

Si intenderanno decaduti dalla concessione, con relativa perdita del deposito, versato dai soli concessionari dei banchi fissi, coloro i quali:

- a) non esercissero personalmente il banco assegnato;
- b) fossero condannati a pene infamanti o fossero stati dichiarati falliti;
- c) si rendessero morosi nel pagamento del canone dovuto;
- d) fossero stati espulsi dal mercato o per due volte sospesi temporaneamente dall'accedervi;
- e) non si uniformassero alle prescrizioni del regolamento o dessero luogo ad inconvenienti ed a giustificati reclami.

Articolo 30

Revoca della concessione

Il Sindaco, su proposta della Direzione del mercato o d'ufficio, potrà sempre revocare la concessione del posteggio fisso o mobile anche per circostanze indipendenti dalla condotta del concessionario, mediante preavviso di 15 giorni senza che il concessionario possa, per questo, pretendere indennità o rimborsi a qualsiasi titolo.

La revoca, per i motivi di cui sopra o per altri motivi previsti dal presente regolamento o da altre leggi e regolamenti in vigore, sarà adottata con provvedimento del Sindaco da notificarsi all'interessato nei modi di legge.

Articolo 31

Sgombero completo del mercato

Indipendentemente da quanto previsto dagli articoli precedenti, il Sindaco avrà facoltà di ordinare, mediante preavviso di 12 ore, lo sgombero completo del mercato, compresi i banchi quando, per motivi speciali, lo ritenesse opportuno.

Articolo 32

Esonero di responsabilità del Comune

L'introduzione e la permanenza della merce e delle derrate nel mercato non implica in alcun caso responsabilità a carico del Comune.

Articolo 33

Spese generali

Le spese per consumo di energia elettrica per l'illuminazione generale, nonché dell'acqua potabile necessaria all'andamento del mercato, sono a carico del Comune, come sono a carico dello stesso quelle per la manutenzione dell'edificio comprendente il mercato stesso.

Articolo 34

Divieti per il pubblico

E' vietato l'ingresso al mercato alle persone in stato di ubriachezza, ai venditori ambulanti, ai suonatori ed alle persone che comunque possano in qualsiasi modo turbare l'ordine e la regolarità del mercato stesso.

Nell'interno del mercato è vietato circolare in bicicletta condurre cani sprovvisti di museruola e non tenuti a guinzaglio o tenervi gatti, depositarvi biciclette od altro, nonché sporcarvi o danneggiarvi in qualsiasi modo il suolo, i muri e quanto altro trovasi od è destinato all'attività del mercato; sostare nei punti in cui si possa essere d'intralcio o impedimento.

Articolo 35

Disposizioni transitorie

Nella prima applicazione del presente regolamento la dipendente di ruolo Argenta Rosanna in Mazzotti, applicato di prima classe dal 1° dicembre 1958, in servizio presso il Comune dal 20 novembre 1944 e che da oltre tredici anni adempie le funzioni di cui all'Articolo 3, assume la qualifica, le attribuzioni e il trattamento economico di direttore del mercato coperto.

Articolo 36

Disposizioni finali

Il presente regolamento abroga tutte le norme precedentemente emanate in materia.